

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 32

Riunione del 11 febbraio 2008

Sono presenti:

- | | | |
|---------------------|------------|------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Gian Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio | AMATO | COMPONENTE |

23.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI
- GRASSI Piero - Presidente del Comitato Provinciale di Massa
Carrara

La Commissione Giudicante Nazionale
letti gli atti ed esaminati i documenti;
udita la relazione della Procura Federale e la difesa del Grassi
esercitata in proprio

osserva

la fattispecie all'esame evidenzia l'attività svolta da Grassi Piero nell'ambito dell'Ufficio tesseramento del Comitato Provinciale di Massa Carrara, con particolare riferimento alla consegna a Menchini Gianluca della smart card della Scuola Pallavolo Olimpia della quale all'epoca dei fatti egli era Presidente.

Dalla comparazione delle diverse sottoscrizioni di Menchini Gianluca, tutte verosimilmente attribuibili alla medesima mano, in questo evidenziandosi anche all'occhio dell'interprete meno attento e meno esperto, l'unica che si pone in aperta distonia e difformità è quella che figura sul modello F1 dell'invio on-line dell'avvenuta consegna della smart card: e' quest'ultima una sottoscrizione assolutamente diversa e non riferibile alla medesima mano, così da doversi ritenere apposta da persona diversa dal Menchini Gianluca.

La diversità pure annotata dalla Commissione della sottoscrizione che figura sulla patente di guida del Menchini, non può essere utilizzata a confronto, posto che risale al 1992, mentre tutte le altre prese a confronto sono coeve.

./.

Il Grassi pertanto, pur volendosi ritenere fraudolentemente indotto da taluno che si era presentato con un documento d'identità del Menchini e conseguentemente con l'intendimento di interporsi a quest'ultimo, è stato assolutamente imprudente, tanto più che - come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio - non conosceva il Menchini, essendosi egli limitato ad osservare che sapeva che questi svolgeva l'attività di fotografo.

Orbene, dal coacervo di tutti gli elementi che oggettivamente compongono la prova, ovverosia la difformità delle sottoscrizioni, la rilevante portata del documento smart card, oltre alla labilità della conoscenza da parte del Grassi Piero della persona del Menchini, si perviene inevitabilmente all'affermazione di sua responsabilità che non può venire rimossa dalle controdeklarazioni del Menchini medesimo che, nel confrontarsi con la Federazione ha affermato, ha ritrattato, si è presentato alle convocazioni contestualmente alla consegna di comunicazioni che attestavano la sua impossibilità a presenziare a quella convocazione invece e nello stesso momento in atto e conseguentemente lo rende assolutamente inattendibile, almeno per i profili difensivi prospettati dal Grassi.

La valutazione, pertanto, del comportamento tenuto dal Grassi Piero deve tenere conto non solo tanto della illiceità dell'avvenuta consegna o meno al Menchini Gianluca, quanto anche alla omissiva grave imprudenza, con riferimento al ruolo che egli rivestiva e con riguardo alla assoluta importanza della smart card che ha contraddistinto tutta la procedura di consegna della smart card.

Non vi sono elementi per accogliere la richiesta avanzata dalla Procura Federale in ordine alle aggravanti previste dall'art.49 lett. a) e c) Reg. Giur.

P.Q.M.

infligge a Grassi Piero la sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci

Roma, 19 febbraio 2009